PDF Eraser Free

N. R.G. 487/2018

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale

e Libera circolazione cittadini UE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Angela Baraldi	Presidente rel.
dott. Alessandra Cardarelli	Giudice
dott. Rada Vincenza Scifo	Giudice

all'esito della camera di consiglio del 9 novembre 2020
nel procedimento iscritto al n. r.g. **487/2018** promosso da:

(C.F.) con il patrocinio dell'avv. URBINATI PAOLA e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA SIGISMONDO 75 47900 RIMINI presso il difensore avv. URBINATI PAOLA

RICORRENTE

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - SEZIONE FORLI-CESENA - MINISTERO INTERNO (C.F. 92087690407) con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

RESISTENTE

PM

INTERVENUTO

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 11 gennaio 2018, il ricorrente, cittadino nigeriano, nato il 9 febbraio 1985, ha proposto opposizione avverso il provvedimento RN0002013 della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Bologna, Sezione di Forlì-Cesena, notificatogli in data 13 dicembre 2017 – con il quale gli veniva negato il riconoscimento dello *status* di rifugiato e di forme complementari di protezione – chiedendo che fosse riconosciuto, in via principale, lo *status* di rifugiato, ovvero, in via subordinata, la protezione sussidiaria o in via estremamente subordinata, il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito; la Commissione Territoriale ha depositato una memoria difensiva e ha inviato la documentazione di cui all'art. 35 bis comma 8 D. L.vo n. 25/2008.

PDF Eraser Free

Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio non formulando alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

Dinanzi alla Commissione Territoriale il ricorrente, originario di un villaggio nelle vicinanze di Benin City, in Edo State, nella parte meridionale della Nigeria, orfano di padre ma con la madre, un fratello gemello ed una sorella ancora residenti nel villaggio natale, di religione cattolica e di etnia edo, scarsamente scolarizzato (dodici anni), separato con due figli, ha dichiarato di essere stato nominato dal presidente della sua comunità di nome Lugad agente forestale e di avere avuto, quindi, il compito di mostrare agli eventuali acquirenti i terreni pubblici posti in vendita nel suo villaggio. Nelle elezioni del 2013 per la nomina di un successore a capo della comunità Lugad sarebbe stato riconfermato mentre l'avversario, risultato sconfitto, di nome Kinsley, avrebbe iniziato a perseguitare sia lui e sia Lugad. Il ricorrente ha raccontato, in particolare, di essere stato minacciato di morte in due occasioni, la prima nel marzo 2013 mentre era intento a far visionare un appezzamento di terreno a possibili compratori e la seconda, invece, il mese successivo nella propria abitazione; di aver chiesto, pertanto, aiuto alla Polizia che non sarebbe, però, intervenuta e che gli avrebbe riferito solo di voler essere avvisata nel caso tali comportamenti minacciosi fossero continuati; di essersi, perciò, trasferito ad Auchi dove, però, avrebbe ricevuto anche minacce telefoniche e di aver deciso, quindi, di partire dal proprio paese d'origine e di essersi recato in Ghana dove sarebbe rimasto per tre anni per lavoro. Il ricorrente ha espresso, infine, il timore, in caso di rientro forzato in Nigeria, di essere ucciso dal leader dell'opposizione Kinsley.

La CT ha considerato il racconto non coerente né plausibile e, anche complessivamente, inverosimile e poco plausibile. In particolare, poi, ha osservato che:

-"*anche se considerassimo attendibile la narrazione, lo straniero non sarebbe perseguitato da alcun agente di persecuzione istituzionale e non avrebbe mai cercato credibilmente la tutela del suo paese tramite polizia, avvocato, capo villaggio, sacerdote o altro agente di protezione*;

-"*anche se considerassimo attendibile la narrazione, una volta scappato ad Auchi lo straniero sarebbe stato al sicuro da Kinsley, ma avrebbe ugualmente deciso di lasciare il paese*".

L'organo amministrativo ha considerato, quindi, le dichiarazioni del ricorrente tali da non poter essere ricondotte alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra e agli artt. 7 e 8 D.Lgs. 251/2007, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, nonché la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario tali da richiedere la trasmissione degli atti al Questore per l'adozione di provvedimenti ex art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la difesa lamentando l'erronea valutazione da parte della CT delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente in sede amministrativa in ordine alla mancanza

PDF Eraser Free

di credibilità delle stesse nonchè la mancata considerazione delle condizioni generali del paese d'origine e di quelle personali del ricorrente. Ha dedotto, quindi, l'annullamento del provvedimento amministrativo e, nel merito, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale; infine, ha evidenziato la configurabilità di una condizione di vulnerabilità tale da giustificare il riconoscimento, in via subordinata, della protezione umanitaria, e, in via ulteriormente subordinata, del diritto di asilo, insistendo per l'accoglimento delle domande.

In sede giudiziale il ricorrente, con l'ausilio dell'interprete dinanzi al giudice delegato appartenente all'Ufficio del Processo, ha testualmente dichiarato:

"*Ho lasciato il mio Paese per la prima volta nel 2013, il 13 marzo. Sono andato in Ghana, dove sono rimasto per tre anni e ho lavorato facendo le pulizie, poi sono rientrato in Nigeria, ad Auchi, perché iniziavo ad avere problemi seri alla vista. Non riuscivo quasi a vedere più nulla.*

Prima di giungere in Italia ho attraversato Niger, Libia.

Sono giunto in Italia il 15 gennaio 2017.

Non ricordo quando ho presentato domanda di protezione internazionale.

Sono nato nel villaggio di Ogege Comunity, vicino a Benin City, in Edo State, in Nigeria.

Ho vissuto sempre lì.

Ho frequentato la scuola per 12 anni, nel 2002 ho terminato gli studi.

Sono cristiano cattolico e appartengo al gruppo etnico edo.

Sono sposato, in realtà, separato, ho due figli, di 9 e 7 anni, che vivono con mia madre. Mio padre è morto nel 2008 in un incidente stradale, mia madre è viva. Ho un fratello gemello e una sorella. Vivono nel villaggio di Ogege. Sono in contatto telefonico con loro.

Ho lavorato come guardia forestale nella mia comunità.

ADR: il Presidente della comunità di Ogege era Kinsly, il vice era Lugad.

ADR: Lugad mi ha scelto come guardia forestale. In occasione delle vendite di terreni io ero presente, accompagnavo compratori e venditori per mostrare loro il terreno. Erano poi gli anziani della comunità che provvedevano a vendere i terreni.

ADR: il lavoro lo avevo iniziato a svolgere nel 2010.

ADR: ogni 4 anni si tengono le elezioni per nominare il capo della comunità. Lugad e Kinsly si contendevano il ruolo di capo della comunità.

ADR: Nel 2013 il capo era Kinsly. Proprio quell'anno si erano tenute le elezioni e aveva vinto lui.

Nel 2013 è iniziata una crisi nella comunità. Lugad e Kinsly si contendevano il ruolo. Io parteggiavo per Lugad che mi aveva dato il lavoro e non mi piaceva Kinsly.

ADR dell'avv. Gori: Cosa intende per crisi?

Durante il periodo delle elezioni le due fazioni si contendevano il primato all'interno della

PDF Eraser Free

comunità. Io per crisi mi riferisco a questo periodo.

ADR: Kinsly era già capo e nel 2013 sarebbe scaduto il suo mandato.

ADR dell'avv. Gori: nel 2013 non ci sono state le elezioni perché c'è stato uno scontro.

ADR: in questo periodo di crisi ci sono stati molti scontri, molti feriti.

ADR: questa crisi è durata un mese.

ADR: sono partito il 13 marzo dalla Nigeria per il Ghana perché la crisi andava avanti.

ADR: Ma le è successo qualcosa in particolare, qualcosa che l'ha portata alla decisione di partire?

Io ero un sostenitore di Lugad, e la fazione di Kinsly mi minacciava, anche per telefono.

ADR: non so chi mi abbia telefonato, se Kinsly o i suoi sostenitori. Mi dicevano di non sostenere più Lugad e di sostenere, invece, Kinsly.

ADR: si io alla fine sono partito perché non sopportavo più questa situazione.

ADR: In CT lei ha riferito di alcuni episodi di aggressione nei suoi confronti, se li ricorda?

Si, sono stato aggredito durante gli scontri. Mi hanno colpito al polso della mano sinistra. Dal giorno delle elezioni c'erano scontri tra le due fazioni.

ADR: Prima ha risposto all'avv. Gori che le elezioni però non si sono svolte?

Il 13 marzo 2013 si sarebbero dovute tenere le elezioni ma dopo questa data ci sono stati scontri.

ADR: Prima di questa data ci sono stati scontri?

No, prima non ci sono stati scontri.

ADR: In CT ha dichiarato di essere partito ad aprile 2013 dalla Nigeria, qui mi ha detto di essere partito a Marzo 2013, il giorno 13, cioè, lo stesso giorno delle elezioni. Può spiegare?

Non sono partito lo stesso giorno 13 delle elezioni, sono partito lo stesso mese e cioè Marzo ma non il 13. Non ricordo, però, il giorno preciso.

ADR: Ha chiesto aiuto alla Polizia o a Lugad per le minacce che ha dichiarato di aver subito?

Si, mi sono rivolto alla Polizia, ho sporto denuncia. La Polizia ha detto di contattarla nel caso avessi ricevuto nuove minacce o aggressioni. La Polizia mi ha dato il suo numero, appunto, in caso di bisogno.

ADR: mi sono recato alla Polizia di Auchi, nel mio villaggio non c'è la stazione di Polizia.

ADR: non ricordo che distanza ci sia tra Auchi e il mio villaggio.

ADR: si, sono andato dalla Polizia di Auchi nel 2013.

ADR: Quando è rientrato in Nigeria, ad Auchi, dopo i tre anni trascorsi in Ghana, ha avuto problemi?

ADR: Io ad Auchi non ho sentito più il nome di Kinsly. Sono rientrato in Nigeria per i miei problemi agli occhi. Non vedevo più.

ADR: Da quando sono scappato dalla mia comunità e sono andato in Ghana non so più nulla di

PDF Eraser Free

nessuno, neppure di Lugad.

ADR: Lei però prima mi ha detto di essere in contatto con i suoi familiari che vivono nel villaggio. Sa quale è la situazione attuale nella comunità?

No, da quando sono tornato ad Auchi la seconda volta non ho chiesto più nulla perché avevo il problema agli occhi.

Temo che se facessi ritorno nel mio Paese perché oltre quello che è successo prima ho paura di perdere la vista. In Nigeria non c'è possibilità di curarsi per le malattie come la mia. Già ad Auchi avevo chiesto di poter ricevere cure ma mi era stato risposto che non vi era alcun modo per ricevere cure e che comunque sarebbero state cure molto costose. Il rischio, mi era stato detto, era quello di diventare completamente cieco.

ADR dell'avv. Gori: mentre giocavo con mia sorella, eravamo piccoli, lei con un bastone rovente mi ha colpito sugli occhi. Io non voglio accusarla ma è successo. Mio padre era ancora vivo, mi ha portato in farmacia e mi hanno consigliato l'uso di gocce oculari. In Nigeria, in ospedale dove mi ero poi recato con mio padre, i medici mi avevano diagnosticato solo la cataratta. Mi hanno operato ad entrambi gli occhi ma i medici si sono dimenticati di inserire i cristallini e così la situazione è peggiorata. Io mi arrangiavo ma vedevo veramente poco".

Sono stati disposti, poi, ulteriori differimenti di udienza al fine di acquisire la seguente documentazione: certificato datato 11.12.2018 del reparto di Oculistica del Presidio Ospedaliero di Riccione relativo all'operazione di trapianto di cornea alla quale è stato sottoposto il ricorrente; lettera di dimissioni dall'Ospedale di Riccione del 12.12.2018 riportante anche la diagnosi di "cheratoplastica OS perforante in leucoma corneale" nonché la terapia farmacologia e la prenotazione per la successiva visita di controllo del 19.12.2018; certificato visita controllo del 28.02.2019; referto visita controllo 29.03.2019; appuntamento visita controllo del 02.05.2019; relazione sportello psicologico; relazione Dott.ssa Fabbri; domanda di riconoscimento di invalidità INPS; certificato medico AUSL di Rimini del 28.6.2019; comunicazione di rigetto della domanda d'invalidità civile da parte della Commissione medica di Rimini datata 2.9.2019; copia email Centro di accoglienza del 15.10.2019 per visita oculistica di controllo; copia ricorso giurisdizionale avverso rigetto della Commissione medica di Rimini e relativa nota di iscrizione a ruolo presso il Tribunale di Rimini; copia decreto di fissazione della causa di accertamento preventivo avanti al Tribunale di Rimini; referto visita oculistica per programmazione operazione chirurgica dell'altro occhio; prenotazione visita per il giorno 30.01.2020; referto AUSL di Rimini di visita urgente del 19.11.2019 a seguito di possibile rigetto trapianto cornea; referto AUSL di Rimini di visita del 13.12.2019 unitamente a prescrizione di terapia medica; comunicazione email operatore della

PDF Eraser Free

cooperativa di accoglienza per necessità terapia medica e nuovo controllo; copia CTU a firma del dott. ARLOTTI resa nel procedimento avanti al Tribunale di Rimini di conferma dell'invalidità del ricorrente; copia decreto di omologa della CTU del Tribunale di Rimini; referto ospedale per nuova operazione OS avvenuta il 06.10.2020, lettera di dimissioni del 7.10.2020 con terapia farmacologica; prenotazione per visita oculistica di controllo del 15.10.2020 e relativo referto; copia buste paga relative alla attività svolta da luglio a settembre 2020.

Orbene, ritiene il Collegio che le motivazioni addotte dalla CT con il provvedimento impugnato siano sostanzialmente condivisibili e che il ricorso debba pertanto essere respinto limitatamente, però, alle sole due forme maggiori di protezione richieste, essendo state allegata dalla difesa, successivamente all'audizione amministrativa, diversa documentazione sanitaria pubblica che non può non portare, per le ragioni di seguito meglio specificate, al riconoscimento della protezione umanitaria a favore del ricorrente.

In primo luogo, va comunque disattesa la richiesta avanzata dalla difesa di annullamento e/o di revoca del provvedimento amministrativo impugnato, essendo oramai pacifico che la nullità del citato provvedimento di diniego della protezione internazionale, reso dalla Commissione Territoriale, non ha autonoma rilevanza nel giudizio introdotto dal ricorso al Tribunale avverso lo stesso atteso che tale procedimento ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata, sicché deve pervenire alla decisione sulla spettanza, o meno, del diritto stesso e non può limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo (v. tra tutte Cass. n. 18632 del 3 settembre 2014).

In secondo luogo, occorre rilevare come i fatti narrati dal ricorrente non attengono a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinione politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e, pertanto, non sono integrati i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'articolo 1° della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lettera e) del d. lgs. 251/2007. Sotto tale profilo, il ricorrente non ha mai dichiarato che il proprio problema di salute che lo ha afflitto sin dalla giovane età, come si specificherà meglio in seguito, abbia rappresentato motivo di discriminazione nei suoi confronti

I fatti narrati potrebbero, invece, astrattamente essere riconducibili al pericolo di un danno grave come definito dall'art. 14 lettere a) o b) del decreto da ultimo citato in quanto il ricorrente ha fondato la propria domanda di protezione sul timore di poter essere nuovamente trovato dal capo dell'opposta fazione della sua comunità e di essere da lui ucciso, aggiungendo, invero, solo in sede giudiziale, un'ulteriore paura e, cioè, quella di non poter ricevere adeguate cure nel proprio paese d'origine e perdere così, in maniera definitiva, l'uso della vista.

PDF Eraser Free

Tuttavia, e con ciò venendo al timore espresso in via principale, il racconto, per quanto sostanzialmente coerente in entrambe le sedi in cui è stato reso, è apparso alquanto generico e tale da non far ritenere fondato, in termini di attualità e concretezza, il pericolo addotto per la propria incolumità personale e posto, in via principale, a fondamento della domanda.

Al di là della significativa distanza temporale dalla verificazione dei fatti che avrebbero costretto alla fuga dalla Nigeria il ricorrente (sette anni or sono) e della assenza di qualsiasi minaccia nei confronti dello stesso dopo il suo rientro nel villaggio natale dal Ghana, dove aveva soggiornato per tre anni, infatti, i due episodi di aggressione che l'istante ha riferito, peraltro, genericamente, alla CT sono stati del tutto omessi in sede giudiziale ("*...ADR dell'avv. Gori: nel 2013 non ci sono state le elezioni perché c'è stato uno scontro. ADR: in questo periodo di crisi ci sono stati molti scontri, molti feriti. ADR: questa crisi è durata un mese.ADR: sono partito il 13 marzo dalla Nigeria per il Ghana perché la crisi andava avanti. ADR: Ma le è successo qualcosa in particolare, qualcosa che l'ha portata alla decisione di partire? Io ero un sostenitore di Lugad, e la fazione di Kinsly mi minacciava, anche per telefono. ADR: non so chi mi abbia telefonato, se Kinsly o i suoi sostenitori. Mi dicevano di non sostenere più Lugad e di sostenere, invece, Kinsly. ADR: si io alla fine sono partito perché non sopportavo più questa situazione...*"); sede nella quale, a specifica istanza, e, quindi, nonostante le sollecitazioni ivi ricevute, il predetto ha soltanto affermato, sempre, giova ribadire, alquanto genericamente, l'esistenza di scontri fra le opposte fazioni avvenuti solo nel giorno delle elezioni, poi non più tenutesi, e di aver riportato una ferita al polso sinistro ("*....ADR: In CT lei ha riferito di alcuni episodi di aggressione nei suoi confronti, se li ricorda? Si, sono stato aggredito durante gli scontri. Mi hanno colpito al polso della mano sinistra. Dal giorno delle elezioni c'erano scontri tra le due fazioni. ADR: Prima ha risposto all'avv. Gori che le elezioni però non si sono svolte? Il 13 marzo 2013 si sarebbero dovute tenere le elezioni ma dopo questa data ci sono stati scontri. ADR: Prima di questa data ci sono stati scontri? No, prima non ci sono stati scontri...*"). Il timore addotto dal ricorrente mal si concilia, poi, con la totale indifferenza dallo stesso dimostrata in udienza nella misura in cui, a specifica istanza, ha dichiarato, dopo il suo rientro dal Ghana, di non essersi interessato alla vita della sua comunità e a chi potesse esserne a capo ("*...ADR: Quando è rientrato in Nigeria, ad Auchi, dopo i tre anni trascorsi in Ghana, ha avuto problemi? ADR: Io ad Auchi non ho sentito più il nome di Kinsly. Sono rientrato in Nigeria per i miei problemi agli occhi. Non vedevo più. ADR: Da quando sono scappato dalla mia comunità e sono andato in Ghana non so più nulla di nessuno, neppure di Lugad. ADR: Lei però prima mi ha detto di essere in contatto con i suoi familiari che vivono nel villaggio. Sa quale è la situazione attuale nella comunità? No, da quando sono tornato ad Auchi la seconda volta non ho chiesto più nulla perché avevo il problema agli occhi....*"). Né il problema di salute che affligge il ricorrente sin

PDF Eraser Free

dalla sua giovane età apparirebbe poter rappresentare, sul punto, una plausibile giustificazione, come lascerebbero intendere, invece, le sue dichiarazioni ("*...ADR: Lei però prima mi ha detto di essere in contatto con i suoi familiari che vivono nel villaggio. Sa quale è la situazione attuale nella comunità?No, da quando sono tornato ad Auchi la seconda volta non ho chiesto più nulla perché avevo il problema agli occhi...*"), nella misura in cui, per sua stessa ammissione, è proprio presso gli ospedali nigeriani che non aveva ricevuto adeguate cure ("*.... In Nigeria, in ospedale dove mi ero poi recato con mio padre, i medici mi avevano diagnosticato solo la cataratta. Mi hanno operato ad entrambi gli occhi ma i medici si sono dimenticati di inserire i cristallini e così la situazione è peggiorata. Io mi arrangiavo ma vedevo veramente poco ...*").

Poco coerente, infine, appare la richiesta di protezione che il ricorrente ha dichiarato di aver rivolto alla Polizia e alla denuncia che ha affermato di aver sporto nella misura in cui tale autorità si sarebbe resa disponibile ad intervenire in caso di aggressioni o minacce future e non anche per quelle già asseritamente verificatesi e denunciate ("*..... ADR: Ha chiesto aiuto alla Polizia o a Lugad per le minacce che ha dichiarato di aver subito? Si, mi sono rivolto alla Polizia, ho sporto denuncia. La Polizia ha detto di contattarla nel caso avessi ricevuto nuove minacce o aggressioni. La Polizia mi ha dato il suo numero, appunto, in caso di bisogno. ADR: mi sono recato alla Polizia di Auchi, nel mio villaggio non c'è la stazione di Polizia. ADR: non ricordo che distanza ci sia tra Auchi e il mio villaggio. ADR: si, sono andato dalla Polizia di Auchi nel 2013...*"). Nulla, inoltre, il ricorrente ha riferito sull'esito, investigativo e/o processuale, della denuncia da lui sporta.

In conclusione, alla luce delle predette considerazioni, il ricorrente non può considerarsi in generale e nel complesso credibile ed il timore da lui manifestato non appare fondato.

L'inattendibilità e la genericità delle dichiarazioni non consente, quindi, di ritenere concreto il pericolo, in caso di rientro nel Paese d'origine, di subire una delle forme di persecuzione per uno dei motivi contemplati dall'art. 8 del D.L.vo 251/2007 (peraltro neppure addotti), né una delle forme di danno grave alla persona individuate dall'art. 14 lett.re a) e b) D.L.vo n. 251/2007.

Non sussistono, poi, i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett C) D. Lgs. 251/2007. Giova rilevare in proposito come ogni considerazione debba essere operata considerando la situazione della specifica regione di provenienza (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione europea - sentenza Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie - 17 febbraio 2009; v. anche, IV Sezione della Corte Europea di Giustizia sentenza Diakitè del 30 gennaio 2014) e come sia necessaria la sussistenza di indici specifici di pericolosità, quali la presenza di gruppi armati che controllano il territorio, la difficoltà di accesso per la popolazione a forme di assistenza umanitaria, la presenza di un significativo numero di vittime tra la popolazione civile come conseguenza della violenza generalizzata: situazioni, queste, che non si ravvisano con riferimento all'attuale situazione

PDF Eraser Free

del Paese di provenienza del richiedente.

E per la situazione in Nigeria – sotto il profilo della sicurezza – possono richiamarsi le seguenti fonti, fra le più recenti ed accreditate:

https://www.ecoi.net, *World report 2020-Nigeria*, Document2022679-ECOI del 14 gennaio 2020;

http://protezioneinternazionale.giur.uniroma3.it/wp-content/uploads/2019/02/Rapporto-COINigeria-28-gennaio-2019.pdf

EASO, COI report Nigeria, Security situation, November 2018, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018_EASO_COI_Nigeria_SecuritySituation.pdf del 26 novembre 2018;

Human Rights Watch, 18 January 2018, Human Rights Watch, World Report 2018 – Nigeria, available at: http://www.refworld.org/docid/5a61ee464.html

Rapporto COI dell'11 maggio 2018 - Dipartimento di Giurisprudenza Human Rights and Refugee Law Legal Clinic, Università Roma TRE reperibile in protezioneinternazionale.giur.uniroma3.it%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2018%2F05%2FRapporto-COI-Nigeria-11-maggio-2018.pdf&usg.

Dalle predetti fonti si desume che nella regione di provenienza del ricorrente non ricorre una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno tale da porre la popolazione civile in pericolo per il solo fatto di essere presente sul territorio e che l'area critica in Nigeria rimane limitata, sia sotto il profilo della sicurezza sia sotto quello dell'emergenza umanitaria, agli Stati di Borno, Yobe e Adamawa, oltre alle regioni limitrofe.

ricorrono, infine, neppure i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, in mancanza di specifici indicatori di necessità di protezione.

Prima di proseguire oltre nell'indicazione delle ragioni per cui il Collegio è giunto a questa conclusione, occorre precisare che la trattazione dell'esame della domanda di protezione umanitaria richiede una breve premessa in seguito all'entrata in vigore, il 5 ottobre 2018, del DL 113/2018 (conv. in L. 132/2018) che ha abrogato l'art. 5 comma 6 D.lgs 286/98 98 nella parte in cui consentiva il rilascio del permesso di soggiorno qualora sussistessero "seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti dagli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano".

Nel citato decreto non si rinviene alcuna deroga (né esplicita né implicita) alla previsione di cui all'art. 11 delle preleggi del c.c. che, come noto, contiene il principio generale secondo il quale la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo.

Tale dato – unitamente alla consistenza di diritto soggettivo della posizione giuridica dello straniero che chieda la protezione umanitaria (cfr. Cass. SU sentenza 19393/2009) ed alla natura dichiarativa del provvedimento (cfr. Cass. SU sentenza 907/99) che, appunto, accerta la condizione che preesiste

PDF Eraser Free

al suo riconoscimento – porta a ritenere l'applicabilità al caso in esame, in cui la richiesta di accertamento del diritto è precedente all'entrata in vigore del citato decreto, della preesistente disciplina sostanziale che consentiva il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (il legislatore ha infatti ritenuto di prevedere una normativa transitoria soltanto per la fase amministrativa con il rilascio di un permesso di soggiorno per "casi speciali" all'art. 1, comma 9, DL 113/18). Questo orientamento ha ricevuto avallo dalla Suprema Corte, la quale, nella sentenza n. 4890/2019, ha chiarito che "la normativa introdotta con il d. l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall'art. 5, c.6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione".

Il principio è ora stato ribadito autorevolmente dalle recenti sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.29459/2019 e 29460/2019 depositate il 13.11.2019. Le sentenze, aderendo all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, hanno ribadito che il d.l. 113/2018 non ha portata retroattiva, in applicazione del principio generale per il quale la legge dispone per l'avvenire, sancito dall'art.11 delle preleggi ed hanno affermato che " l'applicabilità ai giudizi già in corso del d.l. n.113/18 implicherebbe, quindi, ed ineludibilmente, la retroattività in parte qua del decreto". Si legge nella motivazione, in contrapposizione alla tesi sostenuta nell'ordinanza di rimessione, secondo la quale la protezione umanitaria è una fattispecie a formazione progressiva, che il procedimento " non incide affatto sull'insorgenza del diritto, che, se sussistente, è pieno e perfetto e nelle forme del procedimento è solo accertato; se insussistente esso non potrà nascere per effetto dello svolgimento del procedimento". Ed ancora " il diritto sorge quando si verifica la situazione di vulnerabilità quale sussumibile nella fattispecie allora vigente ed irrilevante è che esso non comporti il riconoscimento di uno status, ma una protezione temporanea".

Le Sezioni Unite confermano la natura di accertamento della decisione sul riconoscimento del diritto. Vi si legge ancora " al momento della decisione devono sussistere i presupposti di fatto per l'accoglimento della domanda, ossia deve risultare la fondatezza di essa; ma, in virtù dell'irretroattività della novella, è salvaguardato il diritto che la rilevanza giuridica di tali fatti risponda alle norme previgenti".

La Suprema Corte, nell'autorevole decisione, ribadisce anche che la situazione giuridica soggettiva dello straniero nei cui confronti ricorrano i presupposti per il riconoscimento della protezione ha, infatti, "natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dagli

PDF Eraser Free

art.2 Cost e 3 della convenzione europea dei diritti dell'uomo. Essa non è pertanto degradabile a interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, in seno al procedimento" . Le Sezioni Unite ricordano che il principio è stato affermato già da altre sentenze, fra le quali, tra le più recenti, si ricordano "Cass.sez.un., 29 gennaio 2019 n.2441; 19 dicembre 2018 nn 32778,32777,32776,32775,32774, 28 novembre 2018 nn30758, 30757; 27 novembre 2018 n. 30658".

Ne deriva che, nel caso di specie, in cui la domanda di protezione è stata proposta prima dell'entrata in vigore del d.l. 113/18, si può e si deve procedere all'esame della sussistenza dei gravi motivi umanitari che consentivano il rilascio del relativo permesso di soggiorno. La protezione umanitaria si considera quale forma di tutela a carattere residuale che chiude il sistema della protezione internazionale. Come noto, i "seri motivi" di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano non costituiscono un numero chiuso ed hanno in comune il fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, secondo un giudizio prognostico, derivanti dal rimpatrio del soggetto, in presenza di un'esigenza umanitaria ovvero relativa a diritti umani fondamentali tutelati dalla Costituzione e a livello internazionale. Ai fini del riconoscimento di tale forma di protezione è, pertanto, necessaria la configurabilità di una condizione di vulnerabilità effettiva o comunque di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani, caratterizzanti il Paese di origine ma direttamente riferibili alle condizioni ed alla vicenda personale del richiedente ("perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto con il parametro normativo" di cui all'art. 5, comma 6, D.L.vo 286/98: cfr. citata Cass. 4455/2018).

In particolare, ai fini del riconoscimento di tale forma di protezione, è necessaria la sussistenza dei seri motivi di cui all'art. 5, comma 6, D.lgs. 286/98, individuabili in situazioni serie di vulnerabilità, con la precisazione che, secondo il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, le situazioni di vulnerabilità che possono dar luogo alla protezione umanitaria costituiscono un catalogo aperto, non necessariamente fondato sul fumus persecutionis o sul pericolo di danno grave per la vita e l'incolumità fisica che sono quelle tipiche invece della protezione sussidiaria (cfr. Cass. 26566/13; cfr. altresì di recente Cass. 4455/2018).

Orbene, nel caso di specie il ricorrente ha prodotto numerosi certificati medici pubblici, tutti innanzi indicati, dai quali emerge che egli è affetto da una grave patologia ad entrambi gli occhi che lo ha condotto ad una grave compromissione della vista. Patologia, peraltro, che, in Italia, ha richiesto diversi interventi sia di due operazioni di trapianto corneale e sia di nuovo trapianto a seguito di rigetto e per cui sono richiesti ancora continui controlli periodici di carattere specialistico e cure che

PDF Eraser Free

non sarebbero assicurati nel Paese di provenienza in cui il sistema sanitario è sostanzialmente riservato a coloro che appartengono a classi economicamente avvantaggiate e, quindi, non a quelle alle quali appartiene il ricorrente e che, comunque, risulta inadeguato anche stando al tenore delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente e riscontrate peraltro negli stessi certificati medici allegati in atti (quanto al sistema sanitario in Nigeria ed all'esistenza di ospedali pubblici si veda: https://crprotezioneinternazionale.files.wordpress.com/2018/08/sistema-sanitario-nigeria.pdf).

Quest'ultimo, poi, è stato poi qualificato come disabile in base alla normativa nazionale, nella misura del 46% nel procedimento avanti al Tribunale di Rimini; il giudizio diagnostico espresso è stato il seguente: "Esiti di afachia OO in età infantile per cataratta congenita, trattato con impianto di cornea a sn per leucoma da trauma oculare in età infantile, con residuo VOD 2/3/10 + 10 sf e VOS 1/10 + 13 + 1.50 a 150". Successivamente è stato sottoposto a un nuovo intervento avvenuto il 06.10.2020, dimesso il 7.10.2020 con terapia farmacologica; al 15.10.2020 è stato sottoposto a visita di controllo; dal referto, in cui sono prescritte terapie farmacologiche, è già fissato il prossimo appuntamento del 19 novembre 2020.

Quanto alla condizione del sistema sanitario nigeriano, le fonti disponibili attestano una situazione di difficile tutela del diritto alla salute, per carenza di risorse economiche ed umane. Il rapporto "UK Country Policy and Information Note, Nigeria: Medical and healthcare issues, January 2020" (reperibile qui: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/857358/NGA_-_Medicalissues_-_CPIN_-_v3.0.finalG.pdf) descrive un quadro in cui, in particolare fuori dai centri urbani, i cittadini nigeriani hanno difficoltà di accesso all'assistenza sanitaria, e comunque con risultati insoddisfacenti. L'accesso e la disponibilità di servizi medici di qualità è inadeguata e la maggior parte dei cittadini nigeriani non è in grado di affrontare le spese necessarie per l'assistenza sanitaria ("*Nigerians have poor access to health care and poor health outcomes, particularly outside major urban centres. Nigeria spent USD94 per person on health care in 2016 and demand for public health care significantly exceeds supply. Medical and health services are the responsibility of all levels of government. Access to and availability of quality medical services are inadequate, with most Nigerian unable to afford health care*" – *p. 6)*. In Nigeria, quasi ogni malattia può essere curata in particolar modo nei ben attrezzati ospedali privati di Lagos; tuttavia, tali ospedali sono molto costosi e le fasce più deboli non se li possono permettere ("*Almost all diseases or ill-health conditions can be managed in the country especially in some highly resourced private hospitals in Lagos. However, they are very expensive and usually out of the reach [for] the poor. Many of the tertiary health facilities especially in the southern part of the country are capable of*

PDF Eraser Free

handling such [diseases]. Certain highly technical surgeries such as heart and bone marrow transplantation are unheard of" –p. 9). "*There are ophthalmologists...in most tertiary centres including: National Hospital, Abuja, Lagos University Teaching Hospital, University of Calabar Teaching Hospital, University of Portharcourt Teaching Hospital, Ahmadu Bello University, Zaria, University College hospital, Ibadan, Obafemi Awolowo University Teaching Hospital Complex, Ife (OAUTHC), Lagos state University Teaching Hospital, University of Ilorin Teaching Hospital, Ilorin, Nigeria with a few of them in private practice around the country such as Reddington Hospital and St Nicholas Hospital in Lagos, Garki Hospital Abuja (Public/Private venture), St Nicholas Hospital in Lagos (Private)* – (p. 20)"

Si veda anche il rapporto del Federal Ministry of Health, Nigeria, dal titolo "National eye health policy: universal eye care services towards universal health coverage" (reperibile qui: http://www.health.gov.ng/doc/National-Eye-Health-Policy.pdf), dove sono riportate carenze dal punto di vista finanziario nel settore delle cure oculistiche, i cui finanziamenti sono dipendenti da donazioni; il National Health Insurance Scheme, il cui scopo è garantire cure mediche a un prezzo accessibile ai cittadini, copre solo il 5% della popolazione e prevalentemente si tratta di impiegati del Governo Federale ("*Eye care delivery is largely facility-based with most surgeries performed in tertiary centres with outreach cataract surgical services. Few secondary centres have adequately equipped eye care units and even fewer primary healthcare centres (PHC) provide eye care services. The human resources for eye health (HReH) are mainly within urban centres.* [...] *there are gaps in financing mechanisms for eye care in Nigeria with a heavy dependence on donor funding* [...] *The National Health Insurance Scheme (NHIS) has a poor coverage of about 5% of the Nigerian population, who are predominantly employees of the Federal Government under its formal sector social health insurance programme*" - p. 8).

Ebbene, il quadro che emerge è tale da far ritenere che il rientro in Patria del ricorrente determinerebbe la privazione della possibilità d'esercizio del diritto fondamentale alla salute al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo della dignità personale (situazione da valutarsi unitamente alla situazione attuale del Paese di provenienza come emerge dalle COI sopra citate). Il rientro dell'istante nel Paese d'origine comporterebbe l'impossibilità di accedere a cure mediche appropriate alla patologia che lo affligge; il diritto alla salute potrebbe essere seriamente pregiudicato nel caso di ritorno immediato del ricorrente nel paese d'origine. Del resto, nonostante tale condizione – ostativa, si ripete, all'immediato rientro nel paese di origine – il ricorrente ha dimostrato di avere intrapreso un concreto percorso di inserimento, iniziando lo svolgimento di attività lavorativa; il Pubblico ministero poi non ha segnalato alcunché sotto il profilo della condotta del ricorrente.

PDF Eraser Free

Si ritiene pertanto di dover soprassedere al rimpatrio dello stesso al fine di garantirgli un congruo periodo di permanenza nel nostro paese, riconoscendogli il diritto ad un permesso per motivi umanitari a norma dell'art. 5 comma 6 T.U. immigrazione.

In conclusione, in parziale accoglimento del ricorso deve essere riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio di permesso di soggiorno per seri motivi di carattere umanitario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 6, TU Immigrazione.

In ragione della peculiarità delle questioni trattate e della loro natura, sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Visto l'art. 35 bis del D.L.vo 25/2008,

in parziale accoglimento del ricorso proposto da riconosce il diritto **dello stesso al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.L.vo 286/98, ora denominato permesso di soggiorno "casi speciali", e per l'effetto dispone trasmettersi gli atti al Questore** competente per territorio e al Pubblico Ministero per quanto di competenza.

Dichiara le spese interamente compensate fra le parti

Bologna, così deciso il 9 novembre 2020

Il Presidente est.

Angela Baraldi